assilea
Sezione:ASSILEA
ItaliaOggi
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000
Rassegna del: 18/03/20
Edizione del:18/03/20
Estratto da pag.:34
Foglio:1/2

Finanziamenti e leasing delle pmi: quali strade si aprono con il decreto economico

Due vie per congelare i mutui

E stop alle revoche degli affidamenti fino a settembre

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Per le pmi due vie per congelare finanziamenti e leasing. E nel contempo stop alle revoche degli affidamenti fino al 30 settembre. Grazie al decreto legge «Cura Italia» è operativo il meccanismo automatico per sospendere i canoni leasing o finanziamenti/ mutui delle imprese fino al 30 settembre, senza possibilità di opposizione per le banche. Nel contempo resta in vigore la possibilità di chiedere il rinvio di un anno del pagamento o rimodulazione del piano di finanziamento prevista dall'Accordo per il Credito 2019 dell'ABI che ha esteso la sua operatività al 2020. Si tratta di due possibilità distinte e con caratteristiche diverse. In attesa delle istruzioni operative, si può intuire che la prima è imposta per decreto, ma determina fino al 30 settembre l'impossibilità di ricevere revoche di affidamenti e in automatico permette la proroga dei mutui leasing e finanziamenti, previa semplice comunicazione; la seconda invece permette lo spostamento a un anno e la possibile proroga di mutui finanziamenti e leasing ma deve essere concordata con l'istituto creditore.

La nuova moratoria per le imprese. Il dl Cura Italia lancia una nuova moratoria sui finanziamenti contratti dalle imprese. In particolare, le imprese potranno beneficiare dell'irrevocabilità, fino al 30 settembre 2020, delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del dl, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata. Potranno anche beneficiare della proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità. Infine, i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, potranno beneficiare della sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020. In questo caso, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con la facoltà di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. L'applicazione delle nuove misure non è automatica ma è condizionata solo alla presentazione di un'apposita comunicazione redatta dall'impresa e indirizzata all'istituto finanziatore, corredata peraltro da una dichiarazione di atto notorio attestante la riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. La moratoria è riservata alle microimprese e alle piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori. A supporto di questa nuova moratoria, sarà istituita una nuova sezione speciale del fondo nazionale di garanzia per le pmi con una dotazione di oltre 1,7 miliardi di euro, a cui potranno rivolgersi gli istituti finanziatori per garantire le operazioni di sospensione, senza che tali operazioni siano sottoposte a valutazione da parte del gestore del fondo di garanzia.

La moratoria 2019. L'Accordo per il credito 2019 è stato recentemente esteso ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020, con possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento, in considerazione dell'emergenza Covid-19. La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti (circa il 98% degli istituti) di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino a 12 mesi oppure di allungare la scadenza dei finanziamenti. Possono chiedere l'applicazione della misura, con formale istanza, le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Le rate possono essere già scadute, non pagate o pagate solo parzialmente, ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda. Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o

Peso:73%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
262-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura. Attualmente, il termine per accedere all'accordo è il 31 dicembre 2020. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, fino a un massimo di 60 punti base; non possono invece essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione.

© Riproduzione riservata

Le caratteristiche delle due moratorie

	ACCORDO PER IL CREDITO 2019	MORATORIA DL "CURA ITALIA"
A chi è rivolta	PMI operanti in Italia appartenenti a tutti i settori, prive di posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate	PMI aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate
Cosa permette di fare	1)Sospensione fino a 12 mesi di finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e di operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare 2)Allungamento di mutui fino al 100% della durata residua e allungamento di finanziamenti a breve termine e di credito agrario rispettivamente fino a 270 e 120 giorni	1)Irrevocabilità, fino al 30 settembre 2020, delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del DL, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata; 2)proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità; 3)Sospensione fino al 30 settembre 2020 di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

Due vie per congelare i mutui

Peso:73%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
262-142-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring